

Numero 00034/2026 e data 09/02/2026 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Adunanza delle Sezioni riunite del 22 gennaio 2026

**NUMERO AFFARE 00127/2025**

**OGGETTO:**

Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale.

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla signora -OMISSIS- (avv. Pasquale Morabito), contro la ASP Messina, per l'annullamento della relazione di visita medica adottata dall'ASP di Messina del -OMISSIS- e del correlato provvedimento, in pari data, della Motorizzazione civile di Messina, limitativo della validità della patente di guida a mesi sei.

### LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 8782 in data 6 giugno 2025, con la quale la Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale ha chiesto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe La Greca.

1. Oggetto della domanda di annullamento veicolata con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana è la relazione di visita medica datata - OMISSIS- con la quale la Commissione medica locale *ex art.* 119 del d. lgs. n. 285 del 1992 (Codice della strada) dell'ASP di Messina ha determinato la validità della patente della ricorrente limitata a mesi sei pur in presenza del seguente referto: *«In atto non abuso di sostanze alcoliche. In atto assenza di metaboliti urinari per stupefacenti. Non patologie psichiatriche in atto».*

2. Avverso la predetta relazione la ricorrente ha dedotto i vizi come di seguito esposti:

1) violazione e falsa applicazione dell'articolo 23, comma 4 e dell'Allegato III del d.lgs. n. 59 del 2011; sviamento e travisamento dei fatti. In presenza dei requisiti fisici e psichici ottimali del periziato, così come cristallizzati a seguito dell'ultimo controllo della Commissione medica provinciale presso l'ASP di Messina, l'amministrazione avrebbe dovuto rinnovare la patente di guida per il termine di validità ordinario di dieci anni, risolvendosi la decisione della Commissione in una illegittima restrizione ad effetto sanzionatorio priva di alcuna adeguata motivazione. Illegittimamente sarebbe stato utilizzato l'esito di un precedente esame poi smentito sull'uso di sostanze psicotrope;

2) violazione dell'art. 3 l. 241 del 1990 e dell'art. 331 del regolamento di esecuzione del Codice della strada di cui al d.P.R. n. 495 del 1992. L'obbligo di motivazione della certificazione medica sarebbe imposto dall'art. 331 del citato regolamento di esecuzione e, nel caso di specie, non sarebbero state indicate le ragioni di riduzione del periodo di validità della patente.

3. L'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso è stato tempestivamente proposto ed è anche ammissibile atteso che l'impugnabilità del verbale della Commissione medica locale a mezzo (anche) ricorso straordinario è, ormai, espressamente prevista dall'art. 119, comma 5, del d. lgs. n. 285 del 1992, costituendo detto verbale un atto definitivo.

5. La domanda di annullamento è fondata e deve essere accolta nei sensi appresso specificati.

6. Si deve premettere che l'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (e successive modificazioni) stabilisce che *«ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria»*. Il comma 2, poi, esclude la necessità della motivazione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

La norma sancisce ed estende il principio, di origine giurisprudenziale, che in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 241 del 1990 aveva già affermato la necessità della motivazione, con particolare riguardo al contenuto degli atti amministrativi discrezionali, nonché al loro grado di lesività rispetto alle situazioni giuridiche dei privati, individuando nella insufficienza o mancanza della motivazione stessa una figura sintomatica di eccesso di potere. L'obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi *«è diretto a realizzare la conoscibilità, e quindi la trasparenza, dell'azione amministrativa. Esso è radicato negli artt. 97 e 113 Cost., in quanto, da un lato, costituisce corollario dei principi di buon andamento e d'imparzialità dell'amministrazione e, dall'altro, consente al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa una propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale»* (Corte cost. n. 310 del 2010). Il difetto di motivazione vanifica *«l'esigenza di conoscibilità dell'azione amministrativa, anch'essa intrinseca ai principi di buon andamento e d'imparzialità, esigenza che si realizza proprio attraverso la motivazione, in quanto strumento volto ad esternare le ragioni e il procedimento logico seguiti dall'autorità amministrativa. Il tutto in presenza di provvedimenti non soltanto a carattere discrezionale, ma anche dotati di indubbia lesività per le situazioni giuridiche del soggetto che ne è destinatario»* (Corte cost. n. 310 del 2010, cit.).

7. Detto obbligo di motivazione, quanto al verbale di accertamento dei requisiti di idoneità all'abilitazione alla guida, è espressamente stabilito dall'art.

331, comma 2, del Regolamento di esecuzione al Codice della strada, ai sensi del quale *«Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di idoneità per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero ritiene necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero ancora prevede una conferma di validità del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall'articolo 126 del codice, rilascia all'interessato un'attestazione adeguatamente motivata avverso la quale è ammesso ricorso nei modi consentiti dall'ordinamento»*.

8. Ora, malgrado il verbale impugnato attesti nel caso di specie l'insussistenza di cause ostative al rilascio della patente con il maggior periodo di validità rispetto a quello riconosciuto, la disposta riduzione temporale di validità del titolo abilitativo alla guida si rivela del tutto sfornita di motivazione rispetto ai parametri normativi sopraindicati e non compatibile con l'evidenziata – dalla stessa Commissione medica – assenza di elementi preclusivi.

Ove pure la commissione avesse voluto assumere, in ipotesi, una decisione *«prudenziale»* rispetto alla pregressa situazione della ricorrente sull'uso di sostanze psicotrope (cautela peraltro non esplicitata), avrebbe dovuto darne adeguatamente conto.

9. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso, in ragione della sua fondatezza, va accolto con conseguente annullamento, per difetto di motivazione, dell'atto impugnato.

10. Va precisato che la caducazione del provvedimento non dà luogo al conseguimento dell'invocato bene della vita (patente con validità decennale), potendo la maggior durata conseguire unicamente alla riedizione del potere, previa istanza di parte volta a confermarne l'interesse (considerato che dopo la scadenza del termine semestrale, secondo quanto riferito dall'ASP di Messina, la ricorrente non risulta aver presentato richiesta di rinnovo del titolo).

P.Q.M.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, esprime il parere che il ricorso debba essere accolto nei sensi di cui in motivazione.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente parere, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte ricorrente.

L'ESTENSORE  
Giuseppe La Greca

IL PRESIDENTE  
Gabriele Carlotti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.